

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 603-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE ROSA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, ARIOSTO, BALBO e BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, concernente il conferimento del grado di generale di corpo d'armata ai vicecomandanti generali dell'Arma dei carabinieri ed ai comandanti in seconda della Guardia di finanza

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 ottobre 1971, n. 916, ha stabilito la promozione al grado di generale di corpo d'arma — all'atto della cessazione dal servizio permanente — dei generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano ricoperto rispettivamente la carica di vicecomandante dell'Arma e di comandante in seconda del predetto Corpo.

Come è noto, infatti, per gli ufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza tale grado non è previsto in servizio. Con il suindicato provvedimento il Parlamento, pur concedendo un riconoscimento di carattere e significato puramente formale, intese soprattutto sanare sul piano economico gli effetti negativi che la particolare situazione di carriera degli interessati produceva ingiustificatamente sul trattamento di quiescenza.

Tuttavia, un ristretto numero di anziani ufficiali, collocati in congedo anteriormente al 1° gennaio 1971, anche se non meno meritevoli dei più giovani colleghi, è rimasto escluso da ogni beneficio, in quanto nell'attuazione della legge è stato ritenuto che l'articolo 3 ha indicato tale data come decorrenza del provvedimento.

Appare, pertanto, evidente che una interpretazione così ristrettiva della norma ha eluso i motivi di equità e di giustizia perequativa, che si intendevano perseguire.

Di fronte a tale eccezione, i senatori Tanga, Ariosto, Balbo e Bartolomei hanno presentato il disegno di legge n. 603, ora al vostro esame.

Con esso, infatti, si precisa che il citato articolo 3 indica solo la decorrenza dell'anzianità assoluta della promozione e del conseguente trattamento economico di quiescenza, da accordare anche a coloro — invero assai pochi e tutti già anziani — che sono stati collocati in congedo prima del 1° gennaio di detto anno.

Dopo i pareri favorevoli unanimi delle Commissioni 1^a e 5^a, sul disegno di legge si è svolta presso la Commissione difesa un'am-

pia discussione, che ha trovato tutti concordi sulla natura equitativa del provvedimento.

Anche il Sottosegretario di Stato per la difesa ha convenuto per il Governo.

Ciò nonostante, l'istanza per l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, benchè avesse incontrato l'unanimità dei consensi, non ha potuto essere accolta per l'avviso contrario successivamente espresso dal Ministro del tesoro, che ha formulato alcune riserve per la possibilità di analoghe richieste da parte di altre categorie.

Al riguardo, mi sia consentito di chiarire brevemente che le perplessità manifestate non hanno ragione d'essere.

Infatti, il maggior onere finanziario previsto, di soli due milioni, da reperire nei normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, può ritenersi del tutto irrilevante, per il semplice motivo che i pochi interessati, dati l'avanzata età ed i precedenti di carriera, hanno potuto fruire, nel frattempo, del trattamento economico pensionistico previsto per il grado superiore, quali ex combattenti, a norma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 336, esteso al personale militare con legge 9 ottobre 1971, n. 824. Pertanto, nessuna ricostruzione di carriera economica dovrà essere per loro effettuata.

Sotto questo aspetto, il provvedimento assume un valore preminentemente morale.

Non è supponibile, poi, una proliferazione di istanze analoghe, in quanto si tratta di interpretare in maniera autentica il contenuto di precedente norma, riguardante una ben individuata categoria di ufficiali, che avevano già raggiunto in servizio il vertice della propria carriera.

Posto ai voti, il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, che mi ha dato mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea, illustrando i termini della discussione.

ROSA, relatore.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

31 gennaio 1973

La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge in oggetto, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

F.to Agrimi.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

13 febbraio 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to Colella.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, deve essere interpretato nel senso che la promozione a generale di corpo d'armata, col conseguente trattamento economico, va conferita ai vicecomandanti generali dell'Arma dei carabinieri ed ai comandanti in seconda della Guardia di finanza, anche se già in congedo alla data del 1° gennaio 1971.

Art. 2.

All'onere finanziario di 2 milioni derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.